CAMERA DEI DEPUTATI N. **3126**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DORI

Disposizioni concernenti l'istituzione e la gestione di cimiteri per animali da compagnia nonché in materia di inumazione, tumulazione e cremazione dei medesimi animali

Presentata il 2 ottobre 2026

Onorevoli Colleghi ! – Il rapporto tra le persone e gli animali da compagnia ha assunto nel tempo una rilevanza sempre maggiore nella vita individuale, familiare e sociale. Gli animali da compagnia rappresentano, per un numero crescente di persone e di famiglie, una presenza significativa sotto il profilo affettivo, relazionale ed educativo, contribuendo al benessere della persona e alla qualità delle relazioni.

Tale rapporto non si esaurisce con la morte dell'animale. Il vincolo affettivo e la memoria continuano a rappresentare, per il proprietario o detentore, una dimensione meritevole di considerazione e di tutela. La possibilità di assicurare alle spoglie dell'animale una destinazione dignitosa e di disporre di luoghi destinati alla sepoltura, alla conservazione delle ceneri e alla commemorazione risponde pertanto a un'esigenza sociale ormai ampiamente avvertita.

La presente proposta di legge intende disciplinare in modo organico la realizzazione e la gestione dei cimiteri per animali da compagnia, definendo un quadro di princìpi e di regole comuni volto a garantire, al contempo, il rispetto del rapporto affettivo tra le persone e gli animali e la piena tutela della salute pubblica, della salute animale e dell'ambiente.

L'esigenza di un intervento legislativo nazionale emerge anche dall'attuale quadro normativo regionale, caratterizzato da discipline non uniformi in materia di sepoltura, cremazione e destinazione delle spoglie e delle ceneri degli animali da compagnia. Diverse regioni hanno, infatti, adottato specifiche disposizioni volte a disciplinare, con modalità differenti, la materia.

In particolare, in Abruzzo, la legge regionale 8 novembre 2023, n. 48, ha integrato la disciplina vigente in materia di sepoltura, introducendo una normativa *ad*

hoc per la tumulazione degli animali da affezione; in Calabria, la legge regionale 30 novembre 2022, n. 40, integrando la legge regionale 29 novembre 2019, n. 48, ha introdotto l'articolo 16-*quinquies*, normando specifici profili concernenti gli animali d'affezione.

Analogamente, la Liguria, con l'articolo 54 della legge regionale 10 luglio 2020, n. 15, ha disciplinato la tumulazione degli animali d'affezione. In Lombardia, l'articolo 29 del regolamento regionale 14 giugno 2022, n. 4, disciplina specifici aspetti relativi agli animali d'affezione e alla loro destinazione dopo la morte. In Piemonte, la legge regionale 9 aprile 2024, n. 16, all'articolo 20, reca disposizioni in materia di animali d'affezione e di gestione delle relative spoglie.

Disposizioni e atti regionali concernenti la materia sono, inoltre, presenti in Emilia-Romagna, attraverso le modalità procedurali applicative delle Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, adottate ai sensi della deliberazione della giunta regionale 18 marzo 2013, n. 274, nonché nell'ambito della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19; in Friuli Venezia Giulia, attraverso la disciplina regionale in materia di gestione delle spoglie degli animali d'affezione, di cui alla legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26, e le relative disposizioni attuative.

La presenza di discipline regionali differenziate evidenzia l'esigenza di definire, nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze, un quadro nazionale di princìpi fondamentali e di requisiti minimi, volto ad assicurare livelli omogenei di tutela, certezza delle procedure e uniformità dei criteri relativi alla gestione delle spoglie e delle ceneri degli animali da compagnia. L'intervento statale è pertanto finalizzato non a sostituire la disciplina regionale nelle materie di competenza, ma a individuare un nucleo comune di princìpi e garanzie, lasciando alle regioni la disciplina degli aspetti organizzativi, autorizzativi e tecnici di rispettiva competenza.

La proposta di legge riconosce, quale principio generale, il valore affettivo, educativo, relazionale e sociale del rapporto tra le persone e gli animali da compagnia e attribuisce rilevanza anche al vincolo affettivo e alla memoria che permangono dopo la morte dell'animale. La disciplina dei cimiteri viene quindi concepita non soltanto come una regolamentazione delle modalità di destinazione delle spoglie, ma anche come strumento volto a consentire alle persone di conservare e di onorare la memoria dell'animale con il quale hanno condiviso una parte della propria vita.

Al tempo stesso, la proposta di legge mantiene fermo il principio secondo cui ogni attività relativa alle spoglie e alle ceneri degli animali da compagnia deve essere svolta nel rigoroso rispetto della normativa in materia di sanità animale, sottoprodotti di origine animale, tutela ambientale, urbanistica, edilizia e salute pubblica.

L'articolo 1 enuncia i princìpi generali dell'intervento legislativo. La Repubblica riconosce il valore del rapporto tra le persone e gli animali da compagnia e la rilevanza del vincolo affettivo e della memoria anche successivamente alla morte dell'animale. La disposizione individua, inoltre, nella disciplina dei cimiteri per animali da compagnia lo strumento attraverso il quale assicurare una destinazione dignitosa alle spoglie e alle ceneri, garantendo la continuità del rapporto affettivo, nel rispetto delle esigenze di tutela sanitaria e ambientale. Lo Stato, le regioni e gli enti locali sono altresì chiamati, nell'ambito delle rispettive competenze, a promuovere iniziative volte a valorizzare il ruolo degli animali da compagnia nella vita delle persone, delle famiglie e della collettività. Inoltre l'articolo 1 stabilisce che la disciplina della legge debba essere applicata nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente nei diversi settori interessati.

L'articolo 2 individua le finalità della legge. Tra gli obiettivi dell'intervento legislativo rientrano la definizione dei princìpi fondamentali cui le regioni devono conformarsi, la garanzia di una sepoltura dignitosa, la possibilità per i proprietari e detentori di conservare e di onorare la memoria degli animali, la promozione di cri-

teri uniformi e di servizi adeguati alle esigenze della collettività e la garanzia della tracciabilità delle spoglie e delle ceneri.

L'articolo 3 reca le definizioni di « animali da compagnia » e di « cimitero per animali da compagnia ».

L'articolo 4 disciplina le spoglie animali che possono essere accolte nei cimiteri. Sono ammesse le spoglie degli animali appartenenti alle specie individuate dalla normativa vigente come animali da compagnia. L'inumazione è subordinata, nei casi previsti, all'accertamento veterinario dell'assenza di malattie trasmissibili all'uomo o soggette a denuncia. Sono, inoltre, escluse le spoglie interessate da provvedimenti sanitari o giudiziari che ne vietino la movimentazione, il trasporto o la sepoltura, salvo diversa disposizione dell'autorità competente. La disposizione assicura pertanto che le finalità affettive e commemorative perseguite dalla legge siano sempre subordinate alle esigenze di tutela sanitaria e di sicurezza.

L'articolo 5 disciplina l'istituzione e la localizzazione dei cimiteri per animali da compagnia. La loro collocazione è demandata ai comuni, nell'ambito della pianificazione urbanistica, in zone ritenute idonee. L'istituzione è subordinata all'autorizzazione comunale, secondo le procedure stabilite dalla normativa regionale, previa verifica degli aspetti igienico-sanitari e veterinari da parte dell'autorità sanitaria competente. La disposizione consente, inoltre, la realizzazione dei cimiteri in prossimità dei cimiteri umani, nel rispetto di una specifica fascia di rispetto, e ammette la gestione da parte di enti pubblici, di soggetti privati e di associazioni o enti del Terzo settore.

L'articolo 6 individua le competenze del comune, cui sono attribuiti compiti di controllo sul buon funzionamento del cimitero e di vigilanza sul rispetto della disciplina regionale. È, inoltre, previsto un ruolo di collaborazione con l'eventuale gestore privato per assicurare un'adeguata informazione ai cittadini sui servizi offerti, sugli aspetti economici e sugli orari di funzionamento. Al comune spetta, infine, l'autorizzazione alla cessazione dell'attività o alla dismissione del cimitero per animali da compagnia secondo le modalità previste dalla legge e dalla normativa regionale di attuazione.

L'articolo 7 attribuisce al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale la vigilanza igienico-sanitaria sul cimitero per animali da compagnia, sulle operazioni che vi si svolgono e sul trasporto delle spoglie. Il servizio veterinario verifica, inoltre, il rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di sottoprodotti di origine animale e di sanità animale. In tal modo viene assicurata una specifica competenza tecnica e sanitaria nell'ambito della gestione delle strutture cimiteriali.

L'articolo 8 disciplina le modalità di inumazione; le spoglie possono essere inumate esclusivamente nelle aree appositamente destinate e secondo le modalità stabilite dalla disciplina regionale e dal regolamento di attuazione del Ministro della salute, di cui all'articolo 15. Sono previsti contenitori o sistemi idonei a consentire la decomposizione nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e ambientali e viene escluso il ricorso a opere murarie incompatibili con il processo di decomposizione. La disposizione consente, inoltre, la collocazione di monumenti funerari, cippi e targhe commemorative, nel rispetto della disciplina urbanistica e regolamentare.

L'articolo 9 introduce la possibilità di tumulare, previa cremazione, le ceneri dell'animale da compagnia nello stesso loculo del defunto o nella relativa tomba di famiglia. La disposizione mira a riconoscere, entro un quadro regolamentato e nel rispetto della normativa sanitaria, il particolare rapporto affettivo esistente tra la persona deceduta e l'animale che ne ha accompagnato la vita. Le ceneri dell'animale devono essere contenute in un'urna o teca separata, identificabile mediante apposita iscrizione o codice e la loro presenza deve essere annotata nei registri cimiteriali. Sono, inoltre, disciplinati le modalità attraverso le quali la volontà del defunto o, in mancanza, la richiesta degli eredi può essere formalizzata, nonché gli oneri economici derivanti dalla tumulazione.

L'articolo 10 disciplina la cremazione e la gestione delle ceneri. La cremazione deve avvenire presso impianti autorizzati e conformi alla normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di sottoprodotti di origine animale. È prevista la possibilità di cremazione individuale o collettiva, distinguendo chiaramente le conseguenze in termini di identificazione delle ceneri. Nel caso di cremazione individuale, le ceneri devono essere raccolte separatamente e conservate in un'urna identificata mediante codice univoco; sono, inoltre, disciplinati gli elementi identificativi dell'urna, la possibilità di predisporre strutture suddivise in locali o spazi numerati, i cosiddetti « colombari », e le modalità di consegna, affidamento, trasferimento e destinazione delle urne, assicurando in ogni caso la tracciabilità.

L'articolo 11 disciplina la raccolta, il trasporto e il conferimento delle spoglie. Le relative operazioni devono essere effettuate nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea applicabile. È contemplata, ove consentita dalla normativa vigente, anche la possibilità che il trasporto sia effettuato direttamente dal proprietario, purché siano adottate modalità idonee a evitare la dispersione di liquidi e materiali biologici. La documentazione sanitaria prevista deve accompagnare le spoglie e la documentazione relativa alle diverse fasi della gestione deve essere conservata dal gestore per il periodo stabilito dal regolamento di cui all'articolo 15.

L'articolo 12 introduce un articolato sistema di tracciabilità, obblighi e sanzioni. I gestori dei cimiteri per animali da compagnia sono responsabili della corretta gestione complessiva della struttura, del rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e ambientali e della registrazione delle spoglie e delle ceneri ricevute. A tal fine è istituito un registro, anche in formato elettronico, presso ciascun cimitero, contenente le principali informazioni relative all'animale, al proprietario o conferente, al decesso, al conferimento e alla destinazione delle spoglie o delle ceneri. Le suddette informazioni sono conservate nel registro per almeno dieci anni e devono essere accessibili alle autorità competenti. Sono previste specifiche sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi di registrazione e per le ulteriori violazioni disciplinate dalla disposizione.

Il medesimo articolo 12 disciplina, inoltre, le operazioni di esumazione, stabilendo termini differenziati in relazione al peso dell'animale. In caso di mancata mineralizzazione del corpo, si procede a nuova inumazione; qualora invece i resti siano completamente mineralizzati, è prevista la possibilità di procedere alla cremazione delle ossa e alla successiva destinazione delle ceneri secondo le modalità stabilite dalla legge. Sono, inoltre, disciplinate la cessazione dell'attività del cimitero, la relativa autorizzazione comunale, le garanzie per le spoglie ancora presenti e gli obblighi di ripristino dei luoghi, accompagnati da specifiche sanzioni in caso di violazione.

L'articolo 13 stabilisce i requisiti e le cause ostative per la gestione dei cimiteri per animali da compagnia. Il gestore della struttura e gli addetti devono possedere i requisiti morali previsti dalla normativa vigente e non devono trovarsi nelle condizioni ostative individuate dalla disposizione. Tra queste rientrano, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, determinate condanne penali, specifiche situazioni relative a reati contro l'igiene e la sanità pubblica, reati contro gli animali e determinate misure di prevenzione o di sicurezza. La disciplina è finalizzata ad assicurare adeguati requisiti di affidabilità dei soggetti chiamati a gestire strutture cui sono affidate le spoglie degli animali da compagnia e i relativi dati registrati.

L'articolo 14 disciplina una modalità ulteriore di destinazione delle spoglie, consentendo al proprietario di inumare il proprio animale da compagnia in un terreno di proprietà privata, nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, ambientali e urbanistiche previste dalla normativa vigente. La possibilità è subordinata all'acquisizione della documentazione veterinaria prevista e, ove richiesto, alla comunicazione al comune competente. Sono stabilite specifiche condizioni di sicurezza, con particolare

riferimento alla distanza da abitazioni, pozzi, sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere e altri luoghi suscettibili di essere interessati da fenomeni di contaminazione. Alle regioni è demandata la disciplina delle modalità di comunicazione, controllo e registrazione delle relative sepolture.

L'articolo 15, infine, disciplina il decreto del Ministro della salute per l'approvazione del regolamento di attuazione e il rapporto con la normativa regionale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il suddetto decreto, che è adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i requisiti e le modalità tecniche per l'attuazione della legge. Il regolamento citato è chiamato a disciplinare, tra l'altro, i requisiti strutturali e impiantistici dei cimiteri per animali da compagnia, le caratteristiche dei terreni, le distanze di sicurezza, le modalità di inumazione, esumazione e cremazione, i requisiti delle urne, la tracciabilità, il trasporto, la gestione delle ceneri, la cessazione dell'attività e i controlli. Le regioni, nel rispetto dei princìpi fondamentali e dei requisiti minimi stabiliti a livello nazionale, disciplinano quindi le procedure autorizzative, le modalità di gestione e gli ulteriori requisiti tecnici.

Nel suo complesso, la proposta di legge mira, pertanto, a costruire un quadro normativo organico per una materia che coinvolge simultaneamente esigenze affettive e sociali, profili di sanità pubblica e animale, tutela ambientale, pianificazione territoriale e responsabilità amministrative.

L'obiettivo è assicurare che la destinazione delle spoglie e delle ceneri degli animali da compagnia possa avvenire secondo procedure certe, tracciabili e rispettose della dignità dell'animale e del rapporto che lo ha legato alla persona.

La proposta di legge individua, quindi, un equilibrio tra il riconoscimento del valore sociale e affettivo della relazione tra le persone e gli animali da compagnia e la necessità di sottoporre le relative attività a regole uniformi, controlli, requisiti tecnici e responsabilità definite.

In questa prospettiva, la disciplina dei cimiteri per animali da compagnia viene ricondotta a un sistema nel quale la tutela della memoria e del rapporto affettivo trova riconoscimento attraverso strumenti concreti: luoghi dedicati alla sepoltura e alla commemorazione, procedure per la cremazione e la conservazione delle ceneri, possibilità di tumulazione con il defunto, registrazione e tracciabilità delle spoglie e delle ceneri, nonché regole per la continuità e la cessazione dell'attività dei cimiteri per animali da compagnia.

La proposta di legge intende così fornire una risposta normativa organica a un'esigenza espressa da una parte crescente della società, assicurando che la gestione delle spoglie degli animali da compagnia avvenga secondo criteri di dignità, sicurezza, trasparenza e rispetto delle competenze istituzionali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Princìpi generali e oggetto)

1. La Repubblica riconosce il valore affettivo, educativo, relazionale e sociale del rapporto tra le persone e gli animali da compagnia, nonché la rilevanza del vincolo affettivo e della memoria che permangono anche dopo la morte dell'animale, quali interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento.

2. La presente legge disciplina la realizzazione e la gestione dei cimiteri per animali da compagnia, al fine di assicurare una destinazione dignitosa alle loro spoglie e alle loro ceneri e di garantire la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e gli animali deceduti, nel rispetto della tutela della salute pubblica, della salute animale e dell'ambiente.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono iniziative volte a valorizzare il ruolo svolto dagli animali da compagnia nella vita delle persone, delle famiglie e della collettività.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di sanità animale, sottoprodotti di origine animale, tutela dell'ambiente, urbanistica, edilizia e salute pubblica.

Art. 2.

(Finalità)

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) definire i princìpi fondamentali ai quali le regioni si conformano per l'istituzione, la regolamentazione e la gestione delle strutture deputate ad accogliere le spoglie degli animali da compagnia;

b) assicurare una sepoltura dignitosa alle spoglie e alle ceneri degli animali da compagnia, anche mediante inumazione o tumulazione;

c) consentire ai proprietari e ai detentori di conservare e di onorare la memoria dei propri animali da compagnia in luoghi appositamente destinati al raccoglimento e alla commemorazione;

d) favorire criteri uniformi per l'esercizio delle attività cimiteriali dedicate agli animali da compagnia;

e) promuovere la diffusione di servizi cimiteriali adeguati alle esigenze della collettività e alla rilevanza sociale del rapporto con gli animali da compagnia;

f) garantire la tracciabilità delle spoglie e delle ceneri degli animali da compagnia, assicurando la loro corretta identificazione e destinazione finale.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti definizioni:

a) « animali da compagnia »: gli animali appartenenti alle specie individuate dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea come animali da compagnia;

b) « cimitero per animali da compagnia »: l'area appositamente autorizzata e destinata all'inumazione delle spoglie e alla deposizione o tumulazione delle urne contenenti le ceneri degli animali da compagnia.

Art. 4.

(Spoglie animali destinate ai cimiteri)

1. Nei cimiteri per animali da compagnia possono essere inumate le spoglie e tumulate le ceneri degli animali da compagnia, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*.

2. L'inumazione è consentita a condizione che con apposito certificato veterina-

rio sia esclusa la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o soggette a denuncia sulla base delle vigenti disposizioni statali e dell'Unione europea.

3. Non possono essere tumulate nei cimiteri per animali da compagnia le spoglie di animali sottoposti a provvedimenti sanitari o giudiziari che ne vietino la movimentazione, il trasporto o la sepoltura, salvo diversa disposizione dell'autorità competente.

Art. 5.

(Istituzione e localizzazione dei cimiteri)

1. I cimiteri per animali da compagnia sono localizzati in zone idonee individuate dai comuni nell'ambito della pianificazione urbanistica.

2. L'istituzione dei cimiteri per animali da compagnia è soggetta all'autorizzazione del comune competente per territorio, secondo le procedure stabilite dalla giunta regionale della regione di appartenenza con apposito regolamento di attuazione, previo parere favorevole del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale di conformità agli aspetti igienico-sanitari e veterinari.

3. I cimiteri per animali da compagnia possono essere realizzati nei pressi di cimiteri umani mantenendo una fascia di rispetto non inferiore ai venticinque metri dalle sepolture.

4. I cimiteri per animali da compagnia possono essere realizzati e gestiti da enti pubblici, da soggetti privati e da associazioni o enti del Terzo settore.

Art. 6.

(Competenze dei comuni)

1. Ai comuni competono:

a) il controllo sul buon funzionamento del cimitero per animali da compagnia e la vigilanza sul rispetto delle disposizioni adottate in materia dalle regioni in conformità a quanto disposto dalla presente legge;

b) la collaborazione con l'eventuale gestore privato per l'informazione ai cittadini sui servizi erogati dal cimitero per animali da compagnia, anche con riguardo ai profili economici e, in particolare, all'individuazione dei parametri per la definizione degli oneri economici a carico dei proprietari degli animali e degli eventuali criteri di esenzione, nonché per concordare gli orari di funzionamento della struttura;

c) l'autorizzazione alla dismissione del cimitero per animali da compagnia o alla cessazione della sua attività, secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dalla normativa regionale di attuazione.

Art. 7.

(Competenze del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale)

1. Al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale compete la vigilanza igienico-sanitaria sul cimitero per animali da compagnia, sulle operazioni che si svolgono all'interno dello stesso e sul trasporto delle spoglie al cimitero, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

2. Il servizio veterinario verifica, per quanto di competenza, il rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di sottoprodotti di origine animale e di sanità animale.

Art. 8.

(Inumazione delle spoglie)

1. Le spoglie degli animali da compagnia possono essere inumate nelle aree del cimitero per animali da compagnia appositamente a ciò destinate e secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale e dal decreto di cui all'articolo 15.

2. Le spoglie destinate all'inumazione sono contenute in appositi contenitori o sistemi di raccolta che consentano la decomposizione nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e ambientali vigenti.

3. L'inumazione è effettuata senza opere murarie incompatibili con il processo di decomposizione, secondo le caratteristiche

tecniche del terreno, le distanze e le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 15.

4. Nelle aree di cui al comma 1 possono essere collocati monumenti funerari, cippi e targhe commemorative nel rispetto delle disposizioni urbanistiche e regolamentari vigenti.

Art. 9.

(Tumulazione delle ceneri degli animali da compagnia con il defunto)

1. In presenza di volontà espressa dal defunto ovvero in mancanza di essa su richiesta degli eredi, è possibile tumulare, previa cremazione, le ceneri degli animali da compagnia, contenute in un'urna o in una teca separata, nello stesso loculo del defunto o nella relativa tomba di famiglia.

2. La tumulazione delle ceneri dell'animale da compagnia è effettuata nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa regionale, nazionale e dell'Unione europea in materia igienico-sanitaria, di sottoprodotti di origine animale e di animali da compagnia.

3. L'urna o la teca contenente le ceneri dell'animale da compagnia è separata dalle ceneri umane e deve essere identificabile mediante apposita iscrizione o codice identificativo.

4. La volontà del defunto o la richiesta degli eredi è espressa mediante dichiarazione in carta libera da presentare al comune nel quale è situato il cimitero dove ha luogo la tumulazione.

5. La presenza delle ceneri dell'animale da compagnia all'interno dei loculi o delle tombe di famiglia è annotata nei registri cimiteriali.

6. Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell'animale da compagnia sono a carico di chi la dispone. Il relativo costo è determinato dal comune in cui è situato il cimitero di tumulazione in relazione alla durata della concessione residua e alle operazioni necessarie.

Art. 10.

(Cremazione e gestione delle ceneri)

1. La cremazione degli animali da compagnia è eseguita presso impianti autorizzati e conformi ai requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, dal regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, e dalla normativa nazionale vigente.

2. La cremazione può essere individuale o collettiva.

3. In caso di cremazione individuale, le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun animale da compagnia sono raccolte separatamente e conservate in un'apposita urna cineraria identificata mediante un codice univoco. L'urna cineraria reca all'esterno, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 15, gli elementi necessari all'identificazione dell'animale e alla tracciabilità delle relative ceneri, compresi, ove disponibili, il nome dell'animale, i dati del proprietario, il numero del microprocessore identificativo e il codice progressivo di registrazione.

4. In caso di cremazione collettiva, le ceneri non possono essere presentate come individualmente identificabili e sono destinate alle modalità di conservazione o dispersione previste dal decreto di cui all'articolo 15.

5. Nel cimitero per animali da compagnia può essere predisposta una struttura, suddivisa in locali o spazi numerati, per la deposizione delle urne cinerarie degli animali da compagnia.

6. Le urne derivanti da cremazione individuale possono essere consegnate al proprietario o ad altro soggetto legittimato che ne faccia richiesta, secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale e dal decreto di cui all'articolo 15.

7. Il trasferimento, l'affidamento e la destinazione delle urne cinerarie sono registrati secondo modalità idonee a garantire la tracciabilità.

Art. 11.

(Raccolta, trasporto e conferimento delle spoglie)

1. Le spoglie degli animali da compagnia destinate ai cimiteri per animali da compagnia sono raccolte, trasportate e conferite nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009, del regolamento (UE) n. 142/2011 e della normativa nazionale vigente.

2. Il trasporto delle spoglie può essere effettuato anche direttamente dal proprietario, ove consentito dalla normativa vigente, purché le stesse siano adeguatamente contenute in un involucro o contenitore idoneo a impedire la dispersione di liquidi e materiali biologici.

3. Le spoglie sono accompagnate dalla documentazione sanitaria prevista dalla normativa vigente e, ove richiesto, dal certificato veterinario attestante l'assenza delle condizioni che impediscono il trasporto e la sepoltura.

4. La documentazione relativa all'animale da compagnia, al trasporto, al conferimento, all'inumazione o alla cremazione è conservata dal gestore del cimitero per animali da compagnia per il periodo stabilito dal decreto di cui all'articolo 15.

5. La raccolta e il trasporto delle spoglie degli animali da compagnia non destinate ai siti cimiteriali avvengono nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di sottoprodotti di origine animale.

Art. 12.

(Tracciabilità, obblighi e sanzioni)

1. I soggetti gestori dei cimiteri per animali da compagnia garantiscono la corretta gestione complessiva della struttura, il rispetto delle norme igienico-sanitarie e ambientali e la corretta registrazione delle spoglie e delle ceneri ricevute.

2. Il gestore di un cimitero per animali da compagnia istituisce un registro, vidimato dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, anche in formato elettronico, delle spoglie

e delle ceneri ricevute, nel quale sono indicati:

a) il codice che identifica l'animale;

b) il nome dell'animale, ove disponibile;

c) la specie e, ove rilevante, il peso;

d) il numero di microprocessore di identificazione, se presente;

e) i dati identificativi del proprietario o del soggetto che conferisce le spoglie;

f) la data del decesso;

g) la data e la modalità di conferimento;

h) la destinazione delle spoglie o delle ceneri;

i) gli estremi della documentazione sanitaria prevista dalla normativa vigente.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate nel registro per almeno dieci anni e sono accessibili all'autorità competente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

4. Ai gestori di un cimitero per animali da compagnia che omettono la registrazione prevista dal comma 2 o che effettuano registrazioni incomplete o non conformi si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.

5. Per le violazioni della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di sottoprodotti di origine animale si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 1° ottobre 2012, n. 186.

6. Fatta salva la disciplina per le violazioni di natura penale, il mancato rispetto delle disposizioni relative alle modalità di trattamento delle spoglie, alla cremazione, al trasporto e ai connessi servizi offerti dai soggetti gestori di cimiteri per animali da compagnia comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, dalla normativa regionale di attuazione e, ove applicabile, dal decreto legislativo n. 186 del 2012.

7. Le esumazioni ordinarie delle spoglie degli animali da compagnia si eseguono dopo almeno cinque anni dalla data di

inumazione per gli animali di peso fino a 40 chilogrammi e dopo almeno dieci anni dalla data di inumazione per gli animali di peso superiore a 40 chilogrammi.

8. Qualora, all'atto dell'esumazione, il corpo non sia completamente mineralizzato, si procede a nuova inumazione secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 15.

9. Qualora, all'atto dell'esumazione, il corpo sia completamente mineralizzato, è possibile cremare le ossa nel rispetto della normativa vigente. Le relative ceneri possono essere sparse nello spazio appositamente destinato all'interno del cimitero per animali da compagnia o consegnate su richiesta, in apposite urne, al proprietario o agli eredi.

10. I resti mineralizzati non richiesti dal proprietario o dagli eredi per la cremazione individuale sono inceneriti collettivamente ai sensi dell'articolo 10, comma 4.

11. Il mancato rispetto delle disposizioni relative alle esumazioni comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.200, nonché l'obbligo di adempiere alla prescrizione omessa.

12. La dismissione del cimitero per animali da compagnia o la cessazione dell'attività è autorizzata dal comune competente, previo parere del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale, secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale.

13. In caso di dismissione del cimitero, le spoglie ancora presenti sono, a richiesta del proprietario, esumate e cremate a spese del gestore. Le relative ceneri sono consegnate al proprietario o agli eredi ovvero destinate secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

14. È a carico del gestore il ripristino dei luoghi in cui era situato il cimitero per animali da compagnia.

15. Ai contravventori delle disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 14 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro, nonché l'obbligo di adempiere alla prescrizione omessa.

Art. 13.

(Requisiti e cause ostative per la gestione dei cimiteri)

1. Il gestore del cimitero per animali da compagnia e gli addetti devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente e non devono trovarsi in una delle condizioni ostative di cui al comma 2.

2. La gestione di un cimitero per animali da compagnia o l'attività presso lo stesso è vietata a:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, estorsione o delitti contro la persona commessi con violenza;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro gli animali previsti dal codice penale e per i reati di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, ovvero abbiano commesso uno degli illeciti amministrativi di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 201 del 2010;

f) coloro che sono sottoposti a una misura di prevenzione personale prevista dalla normativa vigente ovvero a una mi-

sura di sicurezza non detentiva, nei casi stabiliti dalla legge.

3. Le cause ostative di cui al comma 2 operano nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di riabilitazione, estinzione del reato, effetti delle condanne penali e misure di prevenzione.

Art. 14.

(Inumazione in un terreno di proprietà privata)

1. Il proprietario può inumare le spoglie del proprio animale da compagnia in un terreno di proprietà privata, nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, ambientali e urbanistiche previste dalla normativa vigente.

2. L'inumazione di cui al comma 1 è consentita previa acquisizione della documentazione veterinaria prevista dalla normativa vigente e, ove richiesto, previa comunicazione al comune competente per territorio.

3. L'inumazione in un terreno di proprietà privata non è consentita qualora l'animale sia stato interessato da provvedimenti sanitari o giudiziari che ne vietino la movimentazione, il trasporto o il sotterramento.

4. L'inumazione è effettuata a distanza adeguata da abitazioni, pozzi, sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere e altre opere o luoghi suscettibili di essere interessati da fenomeni di contaminazione, secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale e dal decreto di cui all'articolo 15.

5. Le regioni stabiliscono le modalità di comunicazione, controllo e registrazione delle inumazioni effettuate ai sensi del presente articolo.

Art. 15.

(Disposizioni di attuazione e regionali)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di con-

certo con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti e le modalità tecniche per l'attuazione della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, in particolare:

a) i requisiti tecnici, strutturali e impiantistici dei cimiteri per animali da compagnia;

b) le caratteristiche dei terreni destinati all'inumazione di animali da compagnia;

c) le distanze minime dalle falde, dai corsi d'acqua, dai pozzi e dalle altre opere suscettibili di essere interessate da contaminazione;

d) le modalità tecniche di inumazione ed esumazione degli animali da compagnia;

e) le modalità di cremazione individuale e collettiva degli animali da compagnia;

f) i requisiti delle urne e dei sistemi di identificazione degli animali da compagnia;

g) le modalità di registrazione e di tracciabilità delle spoglie e delle ceneri degli animali da compagnia;

h) le modalità di trasporto e di conferimento delle spoglie degli animali da compagnia;

i) le modalità di conservazione, affidamento, trasferimento e destinazione delle ceneri degli animali da compagnia;

l) le modalità di gestione delle spoglie e dei resti in caso di cessazione dell'attività del cimitero per animali da compagnia;

m) i requisiti minimi del personale addetto alla gestione dei cimiteri per animali da compagnia;

n) le modalità dei controlli da parte delle autorità competenti.

3. Le regioni, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge e

dei requisiti e delle modalità tecniche fissati dal decreto di cui al comma 1, disciplinano con proprie disposizioni le procedure autorizzative, le modalità di gestione e gli ulteriori requisiti tecnici dei cimiteri per animali da compagnia.

4. Le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano efficaci fino all'adeguamento alla medesima legge e al decreto di cui al comma 1 e comunque non oltre il termine stabilito dal medesimo decreto.

PAGINA BIANCA



19PDL0216740